

# COMUNE DI SALVIROLA

Provincia di Cremona

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE N° 10

Adunanza del 27-03-2017

Codice Ente:10790 7 Salvirola

Codice Materia:

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

**OGGETTO:** Tariffe tassa sui rifiuti - TARI - Conferma aliquote approvate con proprio atto n.34 del 05.09.2014

L'anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Presenti - Assenti	
1) NICOLA MARANI	Presente	
2) MONICA VALDAMERI	Presente	
3) GRETA BANDERA	Presente	
4) EMILIO SCARAVAGGI	Presente	
5) CORRADO PIETRO COTI ZELATI	Presente	
6) MARIKA PARMIGIANI	Presente	
7) ALBERTO BISSOLOTTI	Presente	
8) SAMUELE DIGIGLIO	Presente	
9) MARCO FACCHINI	Presente	
10) LUIGI PEDRINI	Presente	
11) SARA BENELLI	Assente	
TOTALE	Presenti 10	Assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale **DR.SSA ANGELINA MARANO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **NICOLA MARANI**, in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assessori esterni:

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO** che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9); TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali e TARI (tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### **RICHIAMATO** in particolare, l'art. 1 L. 147/2013:

1) il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;

2) il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

**DATO ATTO** che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 09.05.2014 con la quale è stato designato quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile del Servizio Finanziario;

**CONSIDERATO** che il comma 688 della legge di stabilità per il 2014 dispone che "Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato" e che è opportuno stabilire il numero massimo di rate possibili per agevolare il contribuente;

**CONSIDERATO** altresì che il comma 683 dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall'ufficio tributi e dall'ufficio tecnico comunale ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**RICHIAMATO** il D.L. n.244 del 30.12.2016 che differisce al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del D.Lgs. 267/2000;

**TENUTO** conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

□ trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997;

□ le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

□ la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

**RICHIAMATO** l'articolo 1 comma 6521 della L. 147/2013 che prevede che, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999;

**CONSIDERATO** che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

**CONSIDERATO** che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

**RITENUTO** quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore medio riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999;

**EVIDENZIATO** che il Comune di Salvirola intende applicare i coefficienti sopra indicati nella misura minima prevista dal D.P.R. 158/1999;

**RICHIAMATE** le Linee Guida per la redazione del Piano Finanziario e per l'Elaborazione delle tariffe relative alla TARES, emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, le quali nella parte Terza "LE TARIFFE" prevedono che sebbene il metodo proponga per le utenze non domestiche una classificazione parzialmente diversa in relazione alla popolazione del comune, non sembrano esistere ostacoli ad introdurre, anche per i comuni sino a 5.000 abitanti, categorie di utenze previste solo per i comuni al di sopra di tale livello; e che quindi questo ente al fine di procedere ad una più equa distribuzione dei costi ed a una corretta classificazione delle attività svolte sul territorio intende applicare la tabella prevista per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

**DATO ATTO** inoltre che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99 l'ente locale ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49 comma 10 del citato D.Lvo 22/97;

Il costo di gestione è così suddiviso:

□ attribuzione alle utenze domestiche di un peso contributivo pari al 88,72 % del gettito ed alle utenze non domestiche la rimanente quota del 11,28 %;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 /2014 relativa all'approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale "IUC";

**CONSIDERATO** che l'art. 34, comma 23 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221, ha disposto che «*le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo*»;

**CONSIDERATO** che il tributo, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versato esclusivamente al Comune e che il versamento della TARI, ai sensi dell'articolo 1 comma 688 L. 147/2013 così come modificato dal D.L. 16/2014, e il versamento avviene mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

**VISTO** l'art.1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento;

**RICHIAMATA** la circolare prot. 4033/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto "*Imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti*";

**CONSIDERATO** che non occorre variare per l'anno 2016 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e che, pertanto, si confermano le tariffe applicate per l'anno d'imposta 2014, approvate con proprio atto n.34 in data 05.09.2014;

**VISTO** il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 1° comma del Dlgs. 267/2000 e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, espresso dal responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari;

**VISTO** il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, espresso dal responsabile del Settore Servizi Finanziari, ai sensi del disposto dell'art. 49, 1° comma e 147bis del D.Lgs. 267/2000;

**CON VOTI** favorevoli n.8, astenuti n.2 (Facchini e Pedrini) resi ed espressi ai sensi di legge da n.10 consiglieri presenti e n.8 votanti;

## **DELIBERA**

1. Di confermare per l'anno 2017 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti:

### **Utenze domestiche:**

Tariffa utenza domestica		<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	0,6670	47,50

1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	0,7782	93,93
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	0,8576	120,11
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	0,9211	140,35
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	0,9846	164,10
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	1,0323	183,54

**Utenze non domestiche:**

Tariffa utenza non domestica		<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
2.1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	0,3437	0,3274
2.4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,2930	0,2805
2.8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	0,7138	0,6788
2.9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,4108	0,3918
2.10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	0,7666	0,7292
2.11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	1,0368	0,9842
2.12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	0,7081	0,6706
2.14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,5982	0,5705
2.15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,7202	0,6827
2.16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	2,8102	2,6663
2.17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	2,5982	2,4657
2.18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	1,3890	1,3201
2.19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,7484	1,6609
2.21	Discoteche,nigh club	1,1064	1,0515
2.20	Ortofrutta,pescherie, fiori e piante	6,9830	6,6328
2.13	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	0,8023	0,7599
2.2	Campeggi,distributori di carburante	0,5571	0,5287
2.3	Stabilimenti balneari	0,4229	0,4040

2 .5	Alberghi con ristoranti	0,9215	0,8772
3 .6	Alberghi senza ristorante	0,6378	0,6076
3 .7	Case di cura e riposo	0,7084	0,6726

2.Di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992.

3.Di stabilire che, ai sensi dell'art. 1, comma 688 D.L. 147/2013, convertito con modificazioni in L. 16/2014 in fase di approvazione, la riscossione del tributo sui rifiuti dovrà essere effettuato in n. 2 rate, con scadenze fissate rispettivamente : 30 settembre – 30 novembre.

4.Di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi da parte del Comune, apposti e motivati avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti.

5.Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2017.

6.Di provvedere, ai sensi del l'art. 10, comma 2 lettera a), del D.L. 35/2013 a pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale dell'Ente.

7.Di provvedere, secondo le disposizioni di cui alla circolare prot. 4033/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla trasmissione per via telematica della presente deliberazione al MEF.

8.Di dare atto che l'inserimento della presente deliberazione sul Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invia di cui al combinato disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011;

9.Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

#### **SUCCESSIVAMENTE**

Con voti favorevoli unanimi resi ed espressi ai sensi di legge da n.10 consiglieri presenti e votanti;

#### **DELIBERA**

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.**

**Il Presidente**  
**F.to NICOLA MARANI**

**Il Segretario Comunale**  
**F.to DR.SSA ANGELINA MARANO**

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune ([www.comune.salvirola.cr.it](http://www.comune.salvirola.cr.it)) accessibile al pubblico (art.32, comma 1, Legge 18 giugno 2009, n.69).

**Il Funzionario incaricato**  
**F.to Angela Stroppa**

**Salvirola, 29-03-2017**

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Il Funzionario incaricato**  
**F.to Stroppa Angela**

**Salvirola, li 29-03-2017**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000)

Si certifica che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 267/2000.

**Il Segretario Comunale**  
**DR.SSA ANGELINA MARANO**

---